

Parti

Ricorrente: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Resistente: Finanzamt Feldkirch

Questione pregiudiziale

Se una norma che preveda l'applicazione di un'imposta sul fatturato complessivo di bilancio degli enti creditizi sia in contrasto con la libera prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 56 e segg. TFUE, e/o con la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 63 TFUE, allorché detta imposta venga applicata ad un ente creditizio con sede in Austria, con riguardo alle operazioni bancarie con clienti nel resto dell'Unione europea, laddove un ente creditizio con sede in Austria, che effettui le stesse operazioni in qualità di società capogruppo di un gruppo di istituti di credito, tramite un ente creditizio appartenente al gruppo, avente sede nel resto dell'Unione europea, il cui bilancio, per effetto dell'appartenenza al gruppo, risulti da consolidare con il bilancio dell'ente creditizio capogruppo, resti esente dall'imposta medesima, applicandosi questa in al fatturato complessivo di bilancio non consolidato (non incluso nel bilancio consolidato del gruppo).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 17 novembre 2017 — College Pension Plan of British Columbia / Finanzamt München III

(Causa C-641/17)

(2018/C 112/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrente: College Pension Plan of British Columbia

Resistente: Finanzamt München III

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 65 TFUE, osti alle disposizioni di uno Stato membro mediante le quali un ente pensionistico aziendale o professionale non residente che, nelle sue strutture essenziali, corrisponde a un fondo pensione tedesco non beneficia di alcuno sgravio dall'imposta sui redditi da capitale per i dividendi percepiti, mentre le corrispondenti distribuzioni di dividendi a favore di fondi pensione nazionali non comportano alcun incremento del debito a titolo di imposta sulle società o soltanto un incremento relativamente ridotto poiché, nell'ambito della procedura di accertamento e liquidazione dell'imposta, detti fondi possono ridurre il loro utile imponibile mediante deduzione degli accantonamenti a copertura degli impegni di pagamento delle pensioni e neutralizzare l'imposta sui redditi da capitale versata mediante imputazione e — nella misura in cui l'importo dell'imposta sulle società dovuta è inferiore al credito d'imposta — mediante rimborso.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, a norma dell'articolo 63 TFUE in combinato disposto con l'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, la restrizione alla libera circolazione dei capitali derivante dall'articolo 32, paragrafo 1, punto 2, del KStG sia ammissibile, nei confronti di paesi terzi, in quanto collegata all'erogazione di servizi finanziari.